

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 200 Del 17-12-19

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, REQUISITI DI ACCESSO E LE PROCEDURE CONCORSUALI.-

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 166 del 16 ottobre 2000, con la quale è stato approvato il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali del Comune di Roccafluvione, composto di nr. 93 articoli e gli Allegati A, B e C;

VISTO in particolare l'articolo 22, 1^a comma, del Capo III del presente Regolamento, dal titolo "*Commissione esaminatrice*", per il quale:

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata con deliberazione della Giunta Comunale nella seguente composizione:

- a) Responsabile del servizio personale: Presidente
- b) due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove di concorso: Componenti

RILEVATO che la disposizione che attribuisce la competenza per la nomina delle Commissioni esaminatrici alla Giunta Comunale, si pone in contrasto con il principio della separazione delle funzioni tra politica e gestione previsto dall'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come ribadito dal Consiglio di Stato con decisione n. 6277 del 10 dicembre 2012;

VISTA la necessità di adeguare il Regolamento alle previsioni della legge, riformulando il comma 1 e l'intero articolo 22 in modo che segue:

Articolo 22 - Commissione Esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Segretario Comunale ed è composta di tre esperti, i quali devono essere inquadrati in Categoria almeno pari rispetto a quella del posto messo a concorso.

2. Gli esperti esterni sono scelte fra dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti.

3. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di governo dell'Amministrazione, i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.

4. Nelle Commissioni devono essere rappresentati i due sessi, salvo motivata impossibilità, in conformità all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l'idoneità.

6. Il Segretario verbalizzante dei lavori è individuato nell'atto di nomina della Commissione; in mancanza, le funzioni sono affidate ad un componente designato dal Presidente.

7. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di tutti i membri.

8. Le adunanze della Commissione sono convocate dal Presidente.

9. L'attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa ed i suoi componenti sono pubblici ufficiali.

VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e al Pubblica Amministrazione nr. 3 del 24 aprile 2018, contenente "*Linee guida sulle procedure concorsuali*";

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, a termini dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, in applicazione del precedente articolo 42, comma 2, lettera a), del citato decreto

legislativo stesso;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza, recante la riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche-Amministrazioni;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal titolo "Regolamenti", per il quale: *1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche all'articolo 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roccafluvione, riguardante le modalità di assunzione agli impieghi, che si riformula come segue:

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Segretario Comunale ed è composta di tre esperti, i quali devono essere inquadrati in Categoria almeno pari rispetto a quella del posto messo a concorso.

2. Gli esperti esterni sono scelte fra dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti.

3. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di governo dell'Amministrazione, i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.

4. Nelle Commissioni devono essere rappresentati i due sessi, salvo motivata impossibilità, in conformità all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l'idoneità.

6. Il Segretario verbalizzante dei lavori è individuato nell'atto di nomina della Commissione; in mancanza, le funzioni sono affidate ad un componente designato dal Presidente.

7. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di tutti i membri.

8. Le adunanze della Commissione sono convocate dal Presidente.

9. L'attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa ed i suoi componenti sono pubblici ufficiali.

2. DI APPROVARE, con votazione unanime favorevole legalmente espressa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'articolo 134, comma 4°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL 267/2000), considerata l'urgenza di

provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 2251 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 09-03-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

17-12-19 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI

